

Direzione POLITICHE SOCIALI

Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale

DETERMINAZIONE NUMERO: 189

DEL: -6 GIU. 2007

Codice Direzione: 30

Codice Settore: 30.4

Legislatura: 8

Anno: 2007

Oggetto

Fondazione "Opera Pia Antonio Emma Cerino Zegna-ONLUS" con sede in Occhieppo Inferiore (BI). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo statuto.

Il Presidente della Fondazione "Opera Pia Antonio Emma Cerino Zegna-ONLUS" con sede in Occhieppo Inferiore, in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, in data 23/04/2007 presentava istanza per ottenere l'approvazione regionale del nuovo statuto e la conseguente iscrizione dello statuto stesso nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, regolarmente costituito nella seduta del 13/03/2007, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dal verbale Repertorio n. 79049, Raccolta n. 26483, registrato in Cossato il 23/03/2007, rogito Dott.ssa Secondina Sola, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella.

La proposta è stata determinata dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più aderente alle condizioni operative e alla evoluzione normativa in atto.

Si dà atto che con provvedimento n. 68-21210 in data 10/12/1992, la Giunta Regionale aveva deliberato il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto; successivamente con DD.G.R. nn. 176-2721 e 21-24947, adottate rispettivamente il 30/10/1995 e il 30/06/1998, venivano approvate ulteriori modifiche allo statuto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;





vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

IL DIRIGENTE

visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione "Opera Pia Antonio Emma Cerino Zegna-ONLUS" con sede in Occhieppo Inferiore, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

II DIRIGENTE DEL SETTORE
Sergio DI GIACOMO

MAIED



Allegato " A " al n. 26483 di raccolta

STATUTO

DELLA FONDAZIONE OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA
ONLUS

Art. 1 - La Fondazione "Opera Pia Antonio Emma Cerino Zegna Onlus" con sede in Biella venne fondata dal Grand'Ufficiale della Corona d'Italia Antonio Cerino Zegna, con testamento olografo in data 1° febbraio 1918, depositato negli atti del notaio Gallo di Mosso S. Maria il 2 Marzo dello stesso anno, con il quale egli volle rendere anche un omaggio alla memoria della propria consorte Emma Matilde Ritt Roncati, che lo aveva istituito erede.

La Fondazione é stata eretta in Ente morale con Regio Decreto 20 giugno 1920 e con Delibera n. 68-21-210 del 10/12/92 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione ha sede operativa in Occhieppo Inferiore Via Martiri della Libertà, n. 196.

Art. 2 - Lo scopo della Fondazione è di provvedere all'assistenza delle persone anziane, in special modo se povere, utilizzando i ricavi di gestione e le rendite patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio.

Il raggiungimento dello scopo viene perseguito anche favorendo e incoraggiando ogni forma di solidarietà sociale e di volontariato nello spirito del Fondatore che ha voluto la propria opera fondata "coi criteri e norme della Piccola Casa di Provvidenza il Cottolengo di Torino".

Per tali finalità la Fondazione potrà agire sia in via diretta che indirettamente attraverso l'erogazione di aiuti e sussidi.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi



wh

natura e carattere strumentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché quelli direttamente connessi con l'attività istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità politica e/o sindacale.

Art. 3 - La Fondazione non ha fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione e rendite patrimoniali non utilizzate vanno destinati ad incremento del patrimonio o alla ulteriore realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa risulta dotata originariamente e l'attività principale è svolta nell'immobile di Occhieppo Inferiore - Via Martiri della Libertà, n. 196 ed inoltre:

- da donazioni, offerte, lasciti testamentari;
- da redditi derivanti dalle attività e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Art. 5 - Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato dal Consiglio di Amministrazione ovvero necessario a norma di legge.

Art. 6 - La fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da 7 a 11 membri.

Il numero verrà determinato dalle nomine pervenute alla sede della Fondazione entro quattro mesi dalla scadenza del precedente Consiglio.

Essi sono nominati:



he



- quattro dai Consigli Comunali, uno per ciascuno, dei comuni di Biella, Cossato, Mongrando e Occhieppo Inferiore - due dal Vescovo di Biella - uno dal Rettore del Cottolengo di Biella - uno dalla Fondazione Famiglia Carraccio di Biella - uno dai gruppi di volontariato operanti da almeno un anno a favore dell'Ente - uno dalla Sezione di Biella dell'Associazione Italiana Malati di Alzheimer - uno dal personale dipendente dell'Ente.

I suddetti membri possono anche essere scelti al di fuori degli enti e organizzazioni nominati ad eccezione di quello di competenza del personale dipendente le cui modalità di nomina sono fissate nel regolamento interno.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni dalla sua costituzione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento alla continuazione di un Consigliere, viene nominato un successore dallo stesso Ente che aveva espresso il predecessore, e questi dura in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

Decade dalla carica il Consigliere assente alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo.

In tal caso il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente provvede ad informare l'Ente che lo aveva nominato affinché provveda alla nomina di un altro membro.

I membri sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

Art. 8 - I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

. eleggere, con votazioni separate e segrete, il Presidente ed il Vice Presidente nella riunione di insediamento, sotto la presidenza del membro più anziano d'età;

. nominare il Direttore Generale determinandone le mansioni;



6



- . approvare le necessarie modifiche dello Statuto;
- . stabilire i regolamenti interni;
- . approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- . deliberare sui fatti più importanti della vita dell'Opera Pia quali programmi e scelte generali di gestione e di sviluppo, alienazioni ed acquisti immobiliari e mobiliari, accettazione lasciti, investimenti, determinazioni delle piante organiche dei dipendenti , contratti e convenzioni per servizi resi da esterni;
- . accettare o meno le giustificazioni del Consigliere assente;
- . accettare le dimissioni dei Consiglieri, pronunciare la decadenza nei casi stabiliti ed insediare i loro successori;
- . nominare un Segretario verbalizzante tra i propri membri qualora non sia disponibile il Direttore Generale;
- . **nominare i componenti** il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto o se istituito.

Art. 9 - I compiti del Presidente sono:

- rappresentare l'Ente;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- convocare il Consiglio di Amministrazione;
- decidere nei casi di urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione entro un mese;
- decidere su tutto quel che riguarda l'ordinaria amministrazione nell'ambito delle scelte generali deliberate dal Consiglio di Amministrazione in accordo con il Direttore Generale che ha la responsabilità tecnica ed operativa degli atti.



be

Art. 10 - I compiti del Vice Presidente sono:

. fare le veci del Presidente in caso di temporanea impossibilità ad esercitare le relative funzioni di ordinaria amministrazione estese alla straordinaria amministrazione nei soli casi di urgenza ed indifferibilità.

In caso di eventuale impedimento anche del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Art. 11 – Il Direttore Generale

- è nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile della gestione operativa dell'Ente e ne assume la responsabilità tecnica, contabile e organizzativa;
- partecipa alla redazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione predisposto dal Presidente;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante; fornisce, se richiesto, pareri tecnici e giuridici oltre che avere funzioni propositive, senza diritto di voto;
- esercita le sue funzioni in base alle mansioni attribuite rispondendo direttamente al Presidente.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio.

Art. 13 – Tutte le cariche dell'Ente, ad eccezione del Direttore Generale, so-



le



no gratuite.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione scritta del Presidente almeno dieci giorni prima, in via ordinaria una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro Consiglieri, lo convochi.

Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le votazioni riguardanti persone sono segrete.

Il Consiglio si considera validamente costituito nel numero dei Consiglieri nominati, secondo l'art. 6, dai soggetti aventi diritto, con il minimo di sette.

In caso di numero pari di Consiglieri nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 16 - Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente. La relativa bozza è preparata a cura del Presidente e del Direttore Generale.

Al Consiglio deve essere sottoposto altresì un bilancio di verifica con periodicità almeno semestrale.



6

Art. 17 - Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Esso corrisponde alla situazione patrimoniale attiva e passiva corredata dal resoconto di gestione suddiviso in costi e ricavi.

Dopo l'approvazione il conto va depositato per 15 giorni presso la Segreteria, e di questo va dato opportuno avviso, per eventuali osservazioni di terzi.

Art. 18 - Le funzioni di tesoreria possono essere affidate ad uno o più istituti bancari di fiducia.

Art. 19 - Gli ordini di pagamento devono essere firmati dal Presidente, il quale ha facoltà di delegare, di volta in volta o stabilmente, persone di sua fiducia comprese tra i membri del Consiglio di Amministrazione. La delega può anche riguardare il Direttore della Fondazione

Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme in materia.

Art. 21 - La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 14/11/97 relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse al proprio fine statutario.

E' fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.



he

E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, così come di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus".

DISPOSIZIONE TRANSITORIA FINALE

- I membri del Consiglio di Amministrazione in carica potranno essere rieletti per altri due mandati anche in deroga all'art. 7 dello Statuto.

In originale firmato:

- ANTONIO SANDRI

- SECONDINA SOLA, Notaio.

E' copia conforme all' originale ed all' allegato. REGISTRATO A COSSATO
IL 23.03.2007
Cossato, li 18-04-07 AL N. 187 SERIE 1
EURO _____

23/04/07
Copia conforme all'originale
esistente agli atti.



IL PRESIDENTE

